

ACCORDO

tra

REGIONE LAZIO rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Lavoro, Marco Noccioli, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 – 00147 Roma Capitale

e

COMUNE/ENTE ....., rappresentato, dal Sindaco/  
Responsabile, domiciliato per la carica presso il Comune di/Ente.....,  
via.....

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, "*destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà*";

la Legge Regionale 31.12.2016, n.17 "*Legge di Stabilità Regionale 2017*";

la Legge Regionale 31.12.2016, n.18 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio (2017-2019)*";

la Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 21 "*Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale del LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro*" ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere f) e h bis), come da ultimo modificato dall'articolo 99 della L.R. 4/2006, rubricato "*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21*", ai sensi del quale la Regione promuove, tra l'altro, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori medesimi, anche attraverso la concessione di incentivi;

la DGR n. 1799 del 1 agosto 2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D. Lgs n. 81/2000 s.m.i.;

l'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale *“al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”*;

la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 10/02/2017, e, in particolare, l'art. 5 a norma del quale *“al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2018, al completo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna a valutare tutte le possibilità offerte in tal senso dall'attuale legislazione in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*;

la DGR n. 496 del 04/08/2016 avente ad oggetto *“Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81”*;

la DD 14451 del 05/12/2016 *“ Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”* con cui, in attuazione della DGR n. 496/2016, è stato approvato l'elenco dei LSU secondo i criteri nella stessa indicati;

la DGR n. 768 del 13/12/2016 recante *“Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall'Elenco Regionale e l'attribuzione agli Enti Pubblici di incentivi alla stabilizzazione occupazionale”* con la quale, all'interno della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei LSU, si è stabilito che, agli Enti pubblici, intenzionati a realizzare assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, laddove richiesto e previa necessaria Convenzione da stipulare con la Regione Lazio, potranno essere assegnati incentivi finanziari;

la Determinazione Dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 avente ad oggetto *“Programma di svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione*

agli Enti Pubblici degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale” nella quale sono stati definiti, quali incentivi finanziari *una tantum* per la stabilizzazione/assunzione, gli importi rapportati all’orario di lavoro settimanale riportati nella seguente tabella esplicativa:

<b>Orario di lavoro settimanale</b>	<b>Importo incentivo</b>
36 ore	€ 30.000
30 ore (83,33%)	€ 29.000
27 ore (75%)	€ 27.500
24 ore (66,66)	€ 26.000
20 ore (55,55)	€ 24.000
18 ore (50%)	€ 23.000

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 - in forza della quale gli Enti Pubblici, interessati ad assumere a tempo indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l’Elenco Regionale LSU definitivo, approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017, tenendo conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica, dando precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in mancanza, attingendo dall’Elenco Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, l’ordine progressivo occupato dai lavoratori all’interno dello stesso per la qualifica richiesta;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

### **Art.1**

#### **Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Oggetto del presente Accordo - nella prospettiva dello svuotamento del bacino regionale dei LSU da attuare entro il 31 dicembre 2018 - è l’assegnazione di un incentivo finanziario da parte della Regione Lazio al Comune/Ente ..... a seguito dell’assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato di n..... Lavoratori Socialmente Utili inseriti nell’Elenco Regionale LSU.

### **Art.2**

#### **Procedure di stabilizzazione/assunzione**

1. L’Ente/Comune .....- ha provveduto, con Deliberazione n.....del..... – in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 768 del 13/12/2016 nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 - all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti nell’ Elenco Regionale LSU e riportati nella seguente tabella unitamente alla articolazione oraria settimanale dell’attività lavorativa:

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Luogo di residenza</b>	<b>Data assunzione</b>	<b>Orario di lavoro settimanale</b>

### **Art. 3**

#### **Importo incentivo**

1. Successivamente alla stipula del presente Accordo, a fronte dell'avvenuta assunzione/stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili di cui al precedente art. 2, considerato l'orario di lavoro settimanale riportato nella tabella di cui al citato art. 2, la Regione Lazio si impegna a trasferire, in unica soluzione, al Comune di/Ente....., con apposito provvedimento di liquidazione e successivo mandato di pagamento, l'importo complessivo di Euro....., quale incentivo finanziario *una tantum* alla menzionata assunzione/stabilizzazione di n..... Lavoratori Socialmente Utili.

### **Art. 4**

#### **Durata**

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento di ogni reciproca attività ed operazione contabile ad esso riferibile.

### **Art. 5**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

## **Art. 6**

### **Foro competente**

1. Ove insorgano controversie in ordine alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo, il Foro competente viene individuato - *ex art. 133 C.P.A.* - nel TAR del Lazio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

REGIONE LAZIO

COMUNE DI /ENTE

DIREZIONE REGIONALE  
LAVORO

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE